



Città di Cuornè

Città Metropolitana di Torino

**SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PROTEZIONE CIVILE**

Servizio Sportello Unico Edilizia Privata

GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
CANISCHIO, CUORGNÈ, FAVRIA, PERTUSIO,
PRASCORSANO, SAN COLOMBANO BELMONTE, VALPERGA

PROCEDIMENTO COMUNE DI SAN COLOMBANO BELMONTE

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 31 del 13.02.2017)

N° 1/2022

RICHIEDENTE: CURCIO COSTRUZIONI S.R.L.
con sede in San Colombano Belmonte (To), Via Piani n. 4

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE
ubicazione Frazione Buasca snc, San Colombano Belmonte (To)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n° 20 del 24/11/2021 con il quale al sottoscritto è stata prorogata 1la responsabilità del Settore Pianificazione territoriale – Attività produttive – Protezione civile dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

– l'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede *l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere nelle aree di interesse paesaggistico*;

– la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

– la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "Commissione Locale per il Paesaggio", da costituirsi in forma singola o associata;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della LR. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

– con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 veniva emanato il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

Visto:

– l'istanza pervenuta in data **19.04.2021** al prot. **7303**, registro delle istanze di autorizzazione paesaggistica **n. 6/2021**, da parte dell'associato Comune di San Colombano Belmonte, relativa alla pratica della ditta CURCIO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in San Colombano Belmonte (To), Via Piani n. 4, volta all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di "Realizzazione di nuovo fabbricato unifamiliare di civile abitazione", ubicazione Frazione Buasca snc, San Colombano Belmonte (To);

– le integrazioni pervenute al prot. **11060** del **14.06.2021**;

– il parere sospensivo in data **15.06.2021** espresso da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all'istanza di cui al punto precedente, che in particolare si è espressa come segue:

- *in attesa di chiarimenti elaborato plano-volumetrico e fotoinserimento della scogliera in progetto citata nella relazione tecnica nonché in ordine alla sistemazione dell'area pertinenziale;*
- *vengano recepite in progetto le condizioni idrogeologiche.*

– la Ns nota prot. **11233** in data **16.06.2021** con la quale veniva trasmesso il parere di cui al punto precedente e richieste integrazioni con il recepimento delle condizioni espresse dalla Commissione, al fine del riesame della pratica;

– la documentazione integrativa/sostitutiva pervenuta in data **13.12.2021** al prot. **23698** completa di chiarimenti in merito rispetto alle condizioni della Commissione Locale per il Paesaggio del 15.06.2021;

– il parere favorevole in data **20.12.2021** espresso da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo alle integrazioni prodotte di cui al punto precedente, conchè:

- *il parere è esclusivamente riferito al fabbricato residenziale. Le opere di sistemazione esterna e muro di sostegno dovranno essere oggetto di separato procedimento, per cui dovrà essere acquisito idoneo titolo paesaggistico prima dell'inizio dei lavori del fabbricato principale;*
- *vengano recepite in progetto le condizioni idrogeologiche.*

Dato atto che:

– con nota prot. **24352** del **21.12.2021** veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio;

– ai sensi del citato D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 5 e D.P.R. n. 31/2017, al prot. **2014** del **01.02.2022**, da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio perveniva parere vincolante favorevole in ordine all'intervento di che trattasi, a condizione che:

- *"i pannelli abbiano pellicola antiriflesso e che gli stessi vengano rimossi a fine esercizio.*
- *Per quanto concerne la tutela archeologica [...] si è constatato che non ricade in area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria e che [...] da tale area non sono attestati ritrovamenti archeologici. Si esprime dunque parere favorevole all'avvio dei lavori, ricordando le specifiche responsabilità in capo alla D.L. e si rappresenta che, qualora durante gli scavi previsti per la realizzazione del fabbricato si verificassero affioramenti di manufatti e stratificazioni antichi, anche dubbi, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 42/2004 ricorre l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di avvertire l'Ufficio scrivente (Soprintendenza), al fine di evitare possibili danneggiamenti e consentire l'immediata identificazione di manufatti e/o stratificazioni antiche, oltre a garantire la necessaria documentazione e la puntuale e pronta tutela dei ritrovamenti. Si richiede inoltre che venga inviata una comunicazione con la data d'inizio e il calendario dei lavori per consentire all'Ufficio scrivente (Soprintendenza) di programmare eventuali controlli in corso d'opera da parte del funzionario archeologo di zona".*

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento da cui emerge che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per il rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta con l'istanza succitata;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e. i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 ad oggetto "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e. i. e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008, e dei disposti del D.P.R. 31/2017, l'avente titolo:

CURCIO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in San Colombano Belmonte (To), Via Piani n. 4

all'esecuzione dei lavori oggetto dell'istanza presentata in data **19.04.2021** al prot. **7303**, e successivamente integrata e sostituita con documentazione prot. **11060** del **14.06.2021** e prot. **23698** del **13.12.2021**, registro delle istanze di autorizzazione paesaggistica n. 6/2021, da parte dell'associato Comune di San Colombano Belmonte, per l'intervento:

**REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO UNIFAMILIARE DI CIVILE ABITAZIONE
ubicazione Frazione Buasca snc, San Colombano Belmonte (To)**

sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

OGGETTO	PROT.
Relazione paesaggistica	7303 del 19.04.2021
Relazione geologica – Caratterizzazione geotecnica e sismica	11060 del 14.06.2021
Tav. 1 – Estratti, planimetria, tabelle, calcoli	23698 del 13.12.2021
Tav. 2 – Piante, sezioni, prospetti	23698 del 13.12.2021
Relazione illustrativa	23698 del 13.12.2021

Restano ferme le seguenti condizioni della Commissione Locale per il Paesaggio del 20.12.2021:

- *“Il parere è esclusivamente riferito al fabbricato residenziale. Le opere di sistemazione esterna e muro di sostegno dovranno essere oggetto di separato procedimento, per cui dovrà essere acquisito idoneo titolo paesaggistico prima dell'inizio dei lavori del fabbricato principale.*
- *Vengano recepite in progetto le condizioni idrogeologiche”.*

Restano altresì ferme le seguenti condizioni della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio contenute nel parere vincolante favorevole pervenuto al prot. 2014 del 01.02.2022:

- *“I pannelli abbiano pellicola antiriflesso e che gli stessi vengano rimossi a fine esercizio.*
- *Per quanto concerne la tutela archeologica [...] si è constatato che non ricade in area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria e che [...] da tale area non sono attestati ritrovamenti archeologici. Si esprime dunque parere favorevole all'avvio dei lavori, ricordando le specifiche responsabilità in capo alla D.L. e si rappresenta che, qualora durante gli scavi previsti per la realizzazione del fabbricato si verificassero affioramenti di manufatti e stratificazioni antichi, anche dubbi, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 42/2004 ricorre l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di avvertire l'Ufficio scrivente (Soprintendenza), al fine di evitare possibili danneggiamenti e consentire l'immediata identificazione di manufatti e/o stratificazioni antiche, oltre a garantire la necessaria documentazione e la puntuale e pronta tutela dei ritrovamenti. Si richiede inoltre che venga inviata una comunicazione con la data d'inizio e il calendario dei lavori per consentire all'Ufficio scrivente (Soprintendenza) di programmare eventuali controlli in corso d'opera da parte del funzionario archeologo di zona”.*

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità il provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico Edilizia del Comune di San Colombano Belmonte per l'intervento in oggetto.

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed al richiedente ed è immediatamente efficace.

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 4, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuornè, lì 7 febbraio 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Mauro MALANO
Firmato digitalmente

MF/